

# STATUTO

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CORI SICILIANI

ENTE DEL TERZO SETTORE

ARS CORI ETS

*MODIFICATO E APPROVATO*

*DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IL*

*07 APRILE 2024*



## **Art. 1 - Costituzione / Denominazione / Durata**

1. È costituita l'Associazione Regionale dei Cori Siciliani (di seguito denominata per brevità ARS Cori ovvero l'Associazione) già legalmente e giuridicamente attiva fin dal 20 febbraio 1990 per atto Notaio Vincenzo Gregorio di Messina, Repertorio n° 99846, Raccolta n° 12797, registrato il 06 marzo 1990, di seguito modificato in data 07.04.2013 con Verbale di Assemblea straordinaria e registrato il 18.07.2013 al numero 3/985 dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
2. L'Associazione ha durata illimitata e potrà assumere personalità giuridica. Dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'acronimo Ente Terzo Settore dovrà essere inserito nella denominazione e indicato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Le attività di ARS Cori sono disciplinate dalle norme e disposizioni di cui al D. Lgs. n°117 del 03 luglio 2017 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

## **Art. 2 – Sede**

1. La sede legale dell'Associazione Regionale dei Cori Siciliani potrà essere stabilita esclusivamente in un Comune della Regione Siciliana.
2. L'ARS Cori ha sede legale a Giarre (CT) in Via Carlo Alberto n°74 e sede operativa presso il domicilio del rappresentante legale pro tempore, coincidente con la figura del suo Presidente, eletto periodicamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

3. L'Associazione può trasferire la propria sede legale, nei limiti stabiliti dal comma 1 del presente articolo, con le seguenti modalità:
  - a) nell'ambito dello stesso Comune con decisione del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata, in quanto non comporta modifica statutaria, entro trenta giorni dalla sua determinazione, agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta;
  - b) in altro Comune con delibera dell'Assemblea Straordinaria, in quanto comporta modifica statutaria.

### **Art. 3 - Finalità**

1. L'ARS Cori è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con: Enti Sovranazionali, Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Enti Locali, Enti di Diritto Pubblico, Enti di Diritto Privato, Imprese, Fondazioni, Associazioni, Privati Cittadini.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, comunque denominate, capitali e beni rientranti nel patrimonio dell'Associazione.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente correlate.

### **Art. 4 - Oggetto sociale**

1. L'ARS Cori, per il perseguimento delle finalità enunciate all'art. 3 del presente Statuto, intende esercitare, in via esclusiva e principale, le seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. n°117/2017:
  - a) **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge n°53 del 28.03.2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
  - b) **lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n°42, e successive modificazioni;
  - c) **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

- d) **lettera k)** organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
  - e) **lettera l)** formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - f) **lettera m)** servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo Settore;
  - g) **lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - h) **lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'ARS Cori, nel perseguire tali finalità d'interesse generale, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'Art. 6 del D. Lgs. n°117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. In concreto le attività che l'ARS Cori potrà porre in essere per meglio perseguire gli scopi istituzionali di cui sopra sono:
- a) promuovere lo sviluppo, la ricerca e la diffusione del canto corale e delle tradizioni popolari in tutte le loro forme nella Regione Siciliana, in Italia e all'Estero;
  - b) incentivare la collaborazione tra le formazioni corali aderenti al fine di favorire la crescita culturale, lo scambio di esperienze e la capacità innovativa;
  - c) realizzare programmi di produzione e distribuzione riferiti sia ad attività corali che ad attività multidisciplinari anche in collaborazione con Enti, Teatri e Istituzioni di vario tipo attraverso la gestione diretta di gruppi corali e formazioni musicali;
  - d) valorizzare il patrimonio culturale, gli Istituti e i luoghi della cultura siciliana attraverso la produzione e l'organizzazione di concerti, progetti speciali e multidisciplinari, manifestazioni, eventi, concorsi, festival, rassegne, gemellaggi,

- convegni e conferenze, sia in via autonoma che in collaborazione con realtà artistiche esterne, Enti e Istituzioni di ogni tipo sia in Italia che all'Estero;
- e) favorire la produzione e divulgazione di composizioni corali di autori contemporanei con particolare riguardo ai compositori siciliani;
  - f) ideare progetti per la digitalizzazione delle informazioni per la salvaguardia del patrimonio corale regionale e nazionale;
  - g) promuovere e organizzare attività didattiche e di alto perfezionamento, corsi di formazione professionale nel campo corale e delle tradizioni popolari;
  - h) promuovere e realizzare, anche in forma associata, progetti trasversali annuali e pluriennali di rilevanza nazionale ed internazionale, finalizzati al ricambio generazionale degli artisti, alla coesione e all'inclusione sociale, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico;
  - i) rappresentare le singole formazioni corali aderenti presso le Amministrazioni Pubbliche Statali e locali in procedure finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti e contributi, nonché reperire ed intercettare fondi, sponsorizzazioni e risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie; emanare bandi e avvisi di manifestazione d'interesse; stipulare convenzioni e accordi di partenariato con le Amministrazioni di cui sopra e con il mondo economico e produttivo pubblico e privato;
  - j) organizzare e curare convegni, seminari di studi, dibattiti, tavole rotonde e concorsi attinenti alla coralità;
  - k) produrre materiale multimediale, discografico, audio e video; editare periodici, note informative, libri e documenti sulla coralità e sulla cultura in genere nonché pubblicazioni ed articoli inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione;
  - l) promuovere la ricerca musicologica di ogni genere ed epoca, con particolare riguardo alla letteratura corale siciliana;
  - m) offrire servizi di consulenza artistica e culturale a Enti ed Istituzioni, Associazioni, Società e Imprese di ogni tipo;
  - n) compiere operazioni di natura commerciale, patrimoniale e finanziaria purché connesse e non prevalenti rispetto a quelle istituzionali previste dal presente Statuto e, comunque, strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale;

- o) aderire con deliberazione assembleare, a seguito di proposta del Consiglio Direttivo, a Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Enti e Federazioni nazionali aventi scopi analoghi, delegando all'occorrenza propri rappresentanti.

#### **Art. 5 - Attività di raccolta fondi**

1. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata:
  - a) occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - b) in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 - Procedura di ammissione e rappresentanza**

1. Possono aderire all'ARS Cori tutte le formazioni corali, di seguito denominate anche Cori aderenti, Associati o Soci, costituite in associazioni no profit, sia riconosciute che non, aventi sede legale nella Regione Siciliana. Potranno aderire, altresì, le formazioni corali aderenti a organizzazioni nazionali (A.N.A., C.A.I., Pro Loco etc.) e le formazioni corali scolastiche e parrocchiali, anche se non regolarmente costituite, aventi sede operativa nella Regione Siciliana, purché interagiscano con ARS Cori per tramite delle persone indicate a rappresentarle.
2. Potranno assumere la qualifica di Socio le formazioni corali che hanno inoltrato domanda di adesione all'ARS Cori, anche per tramite di apposito portale web, indirizzata al Presidente e siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'ammissione all'ARS Cori va notificata entro trenta giorni dalla sua determinazione. Contro il provvedimento di diniego all'ammissione in qualità di Socio, notificato entro trenta giorni dalla sua determinazione, la formazione corale

richiedente potrà presentare ricorso scritto, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea ordinaria dei Soci che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

3. Tutti i rappresentanti dei Cori aderenti partecipano alle attività dell'ARS Cori; spetta loro il diritto di voto per le materie espressamente devolute all'approvazione dell'Assemblea e godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
4. L'adesione del Socio all'ARS Cori è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. La partecipazione delle singole formazioni corali aderenti all'ARS Cori alle iniziative e alle azioni sviluppate avviene su base libera e volontaria nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli Cori aderenti.
6. Tutti i contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
7. In caso di variazione della denominazione sociale del Coro aderente all'ARS Cori la qualifica di Socio si trasmette automaticamente al nuovo soggetto.
8. In caso di fusione, incorporazione e scissione, i nuovi soggetti sorti dalle suddette operazioni potranno assumere la qualifica di Socio a séguito dello svolgimento delle procedure per l'ammissione all'Associazione.

#### **Art. 7 – Soci / Doveri e Diritti**

1. I Soci dell'ARS Cori hanno il dovere di:
  - a) condividere, senza riserva alcuna, le finalità istitutive, i principi e gli scopi dell'Associazione;
  - b) rispettare ed applicare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  - c) svolgere la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo proprio, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per scopi di solidarietà;
  - d) versare la quota associativa annuale ed eventuali altri contributi specifici nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci dell'ARS Cori hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati e partecipare alle attività programmate dall'Associazione;
- d) esercitare i diritti sociali tramite i loro rappresentanti legali o loro delegati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro dei Soci a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative e di eventuali contributi specifici;
- e) esprimere un solo voto, qualunque sia la dimensione del proprio corpo sociale, e possono essere portatori, al massimo, di due deleghe rilasciate da altri Soci impossibilitati a presenziare in Assemblea;
- f) frequentare i locali dell'Associazione;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività richieste e prestate, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- i) concorrere all'elaborazione dei programmi delle attività e approvarne lo svolgimento.

#### **Art. 8 - Perdita qualifica di Socio**

1. La qualifica di Socio dell'ARS Cori si perde per:
  - a) recesso volontario comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo che provvederà ad aggiornare il Libro Soci alla prima riunione utile;
  - b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata all'interessato con apposito provvedimento motivato, a carico degli associati che:
    - 1) non rispettino, per tramite dei loro rappresentanti delegati all'ARS Cori, il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le delibere degli Organi Sociali;
    - 2) compromettano il prestigio dell'ARS Cori, dei Soci e loro rappresentanti, degli Organi Sociali e loro componenti;
  - c) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato pagamento della quota associativa annuale e di eventuali contributi specifici, trascorsi 90 giorni dall'apposito sollecito.
2. Avverso il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione effettuata con Raccomandata A.R., pec o mail ordinaria con avviso di

lettura, l'associato può proporre ricorso scritto all'Assemblea ordinaria dei Soci che si pronuncerà con decisione insindacabile dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dal Socio escluso. A tal fine l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

3. Perduta la qualifica di Socio, le persone fisiche rappresentanti le formazioni corali recedute, escluse o decadute per morosità che ricoprono incarichi nell'organigramma dell'ARS Cori, siano essi elettivi che di nomina diretta, decadono automaticamente ed immediatamente dalla carica ricoperta.
4. Il diritto di voto dell'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; può, comunque, partecipare alle riunioni assembleari ma senza diritto di voto.
5. In caso di recesso, esclusione e decadenza per morosità, l'Associato non può chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi specifici.

#### **Art. 9 – Volontari**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'ARS Cori e che, per libera scelta, prestano la loro attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopi di solidarietà.
2. L'ARS Cori deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ed ha, altresì, l'obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività richiesta e prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### **Art. 10 – Organi dell'associazione**

1. Gli Organi Sociali dell'ARS Cori sono:
  - a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) la Consulta dei Delegati Provinciali;
  - f) la Commissione Artistica
  - g) l'Organo di Controllo (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n°117/2017);
  - h) l'Organo di Revisione (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n°117/2017);
2. A tutti i componenti degli Organi Sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n°117/2017) non può essere attribuito alcun compenso ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n°117/2017.

#### **Art. 11 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative annue e degli eventuali contributi specifici e si riunisce in modalità ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su argomenti demandati alla propria competenza dal presente Statuto, dalla Legge e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare esclusivamente sugli argomenti previsti dall'art. 13 del presente Statuto.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne assumerà anche la presidenza. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei Soci ne ravvisino l'opportunità.
5. Le formazioni corali aderenti all'ARS Cori, sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie, dovranno essere rappresentate dal loro legale rappresentante pro tempore. È consentito, tuttavia, delegare un proprio rappresentante scelto tra i membri dei propri organi amministrativi o tra i soci del Coro aderente. Solo in caso di assenza

o impedimento del Presidente o di un delegato del Coro Socio si potrà delegare altra formazione corale aderente dell'ARS Cori.

6. Ogni Coro Socio non può avere più di due deleghe.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ARS Cori e notificato ai Soci, agli indirizzi specificatamente comunicati alla Segreteria dell'Associazione, a mezzo: consegna a mano, pec e mail ordinaria con avviso di lettura, da inviarsi con almeno quindici giorni di preavviso e dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
8. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
9. Le deliberazioni assembleari, prese nel rispetto delle norme di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.
10. In caso di Assemblea Plenaria, quando cioè sono presenti tutti i Soci, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, l'Organo di Controllo, sarà possibile discutere e deliberare anche su modifiche all'ordine del giorno.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esercitare il diritto di voto.

#### **Art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - d) eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere e revocare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n°117/2017, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
  - f) ratificare l'aggiornamento del Libro dei Soci;

- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione e di diniego di adesione ad essa, assicurando al ricorrente la più ampia garanzia al contraddittorio;
  - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo Sociale;
  - k) deliberare, previa proposta del Consiglio Direttivo, sull'adesione a Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Enti e Federazioni nazionali aventi scopi analoghi, delegando all'occorrenza propri rappresentanti.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio e per delega, e delibera a maggioranza semplice dei voti.
  3. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio e per delega.
  4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

### **Art. 13 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di trasferimento della sede legale dell'Associazione da un Comune ad un altro;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - c) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Nei casi di deliberazioni relative al trasferimento della sede legale ed a modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto.

3. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'ARS Cori è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e una maggioranza di voti favorevoli pari ad almeno i tre quarti dei presenti al voto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

#### **Art. 14 – Assemblea: modalità di votazione**

1. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto oltre ai voti risultanti dalle deleghe.
2. L'esercizio del diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, spetta agli Associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e sempre che siano in regola con il versamento delle quote associative.
3. Gli Associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali e nei casi di votazioni riguardanti le persone si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'Assemblea riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

#### **Art. 15 – Candidature ed elezioni cariche sociali**

1. Le candidature alla Presidenza e alla carica di Consigliere possono pervenire nei 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea di rinnovo. Esse devono presentare in maniera eloquente il candidato e devono essere rese note a tutti i Soci attraverso tutti i canali di comunicazione normalmente utilizzati dall'Associazione.
2. Un candidato alla Presidenza che non fosse stato eletto può presentare subito la propria candidatura a Consigliere.
3. Nella scheda di votazione per il Presidente è possibile esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui vi siano più di due candidati e nessuno superi il 50% delle preferenze si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più giovane di età.

4. Nella scheda di votazione per i sei Consiglieri è possibile esprimere un massimo di sei preferenze. In caso di parità risulterà eletto il più giovane di età.

#### **Art. 16 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed è costituito da sette membri, il Presidente più sei Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria degli Associati. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale potrà essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente.
3. L'Associazione deve dotarsi di una struttura minima che consenta una efficiente attività di segreteria. Allo scopo, il Consiglio Direttivo nomina tra i Soci un Segretario che svolga la necessaria attività di ufficio. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne stila i verbali. Custodisce e aggiorna il Libro dei Soci, i Libri dei Verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo. È responsabile del costante aggiornamento del sito web e dei dati relativi agli Associati. Cura la pubblicazione e la notifica delle convocazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dei regolamenti sociali. Svolge tutte le altre mansioni di segreteria e di carattere organizzativo che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, nominare un Tesoriere, esclusivamente tra i suoi membri.
5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Se, durante il suo mandato, uno dei Consiglieri decade dalla carica per una qualunque causa, verrà sostituito dal “primo dei non eletti” o, se non vi sono “non eletti”, il Consiglio Direttivo dovrà cooptare il nuovo Consigliere scegliendolo tra i Soci. Il Consigliere subentrante decadrà alla naturale scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.
7. Nel Consiglio Direttivo, così come in tutti gli altri Organi Sociali, non potrà essere eletto o nominato più di un componente per ogni Coro Socio, compresa la carica di Presidente.
8. Qualora si dimettano, cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, prima della fine naturale del mandato o vengano revocati dall'Assemblea Ordinaria tanti Consiglieri che costituiscano la maggioranza dell'organo amministrativo, il Consiglio Direttivo decade

automaticamente e il Presidente deve convocare, entro e non oltre trenta giorni, l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
11. È convocato dal Presidente, mediante avvisi consegnati a mano, pec e messaggi di posta elettronica con avviso di lettura recapitati agli indirizzi comunicati all'ARS Cori da ciascun membro.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni del Consiglio Direttivo risulteranno negli appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
14. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esercitare il diritto di voto.

#### **Art. 17 – Consiglio Direttivo: competenze**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ARS Cori e per lo svolgimento delle attività della stessa, essendogli demandato tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo ed esclusivo all'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio consuntivo, il programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;
  - c) riferisce, per opportuna e doverosa informativa, all'Assemblea per gli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;

- d) procede annualmente alla revisione degli elenchi degli Associati per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione;
- e) approva e rigetta, con valida motivazione, le domande di richiesta di ammissione all'ARS Cori;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti di esclusione dei Soci;
- g) delibera sull'adesione e partecipazione dell'ARS Cori a Enti e Istituzioni, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, designandone i rappresentanti;
- h) delibera sul trattamento economico e sui rimborsi spese spettanti a terzi;
- i) nomina il Segretario
- j) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) nomina la Consulta dei Delegati Provinciali;
- l) nomina la Commissione Artistica;
- m) potrà avvalersi, per particolari eventi e progetti artistici, anche della consulenza e della direzione artistica di soggetti esterni esperti di canto corale che opereranno d'intesa con la Commissione Artistica di ARS Cori;
- n) potrà delegare anche a collaboratori esterni incarichi di responsabilità e di organizzazione in particolari settori quali promozione, comunicazione e servizi organizzativi;
- o) provvede a compiere gli atti necessari per l'iscrizione di ARS Cori nel Registro Unico del Terzo Settore;
- p) determina gli importi delle quote associative e di eventuali contributi specifici dovuti dai Soci;
- q) delibera sul trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- r) propone all'Assemblea di aderire a Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Enti e Federazioni nazionali aventi scopi analoghi, delegando all'occorrenza propri rappresentanti.

## **Art. 18 – Presidente**

### **1. Il Presidente di ARS Cori:**

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) ha la firma sociale;

- c) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  - d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - e) può accendere e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
  - f) dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
  - g) ha la facoltà di assegnare deleghe, su materie specifiche, ai componenti degli Organi Sociali per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie dell'Associazione;
  - h) cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall'Assemblea Ordinaria.
2. In caso di sua assenza, impedimento temporaneo o prolungato, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
  3. In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente potrà assumere le decisioni più opportune per evitare o affrontare l'insorgenza di fatti e situazioni che possano arrecare danno all'Associazione. Tali decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea, svolge le funzioni demandategli dalla legge.
2. Controlla l'andamento finanziario dell'Associazione esaminando, periodicamente e d'accordo con il Presidente, la corretta tenuta della contabilità e le pezze giustificative relative all'esercizio finanziario in corso. Verifica il Bilancio Consuntivo e stila un Verbale di verifica da presentare all'Assemblea Ordinaria riunita per l'approvazione dei Bilanci.
3. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche sociali.

#### **Art. 20 – Consulta dei Delegati Provinciali**

1. La Consulta dei Delegati Provinciali è composta da nove membri, uno per ciascuna delle nove province della Regione Siciliana, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i rappresentanti o loro delegati degli Associati.

2. Per le Province dove non dovessero essere presenti formazioni corali aderenti all'ARS Cori, il Consiglio Direttivo nominerà una persona di comprovata competenza ed esperienza nel campo delle attività corali e fortemente radicata nella sua Provincia di appartenenza.
3. Il Delegato Provinciale, punto di riferimento essenziale sul territorio, ha il compito di:
  - a) mantenere costanti e continui rapporti con i Cori aderenti, diffondere informazioni, raccogliere proposte e suggerimenti;
  - b) promuovere e divulgare l'attività dell'ARS Cori;
  - c) coinvolgere Enti e Istituzioni pubbliche e private del territorio, allo scopo di creare o incrementare la collaborazione tra i Soci e l'Associazione;
  - d) aiutare le formazioni corali iscritte a dotarsi di modelli organizzativi adeguati e compatibili con l'appartenenza all'ARS Cori;
  - e) stimolare le realtà corali non iscritte ad aderire all'Associazione.
4. La Consulta dei Delegati Provinciali si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per stilare una relazione dell'attività svolta e per definire proposte da presentare al Consiglio Direttivo di cui è organo meramente consultivo e le cui decisioni non costituiscono vincolo per gli altri Organi sociali.
5. La Consulta dei Delegati Provinciali è convocata dal Presidente con le modalità ed i termini previsti per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. L'incarico di Delegato Provinciale, compatibile con altre cariche sociali elettive, potrà essere rinnovato, prorogato e anche revocato dal Consiglio Direttivo.
6. È ammessa la possibilità di svolgere le riunioni della Consulta dei Delegati Provinciali in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esercitare il diritto di voto.

#### **Art. 21 - Commissione Artistica**

1. La Commissione Artistica è composta da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i Direttori dei Cori aderenti muniti di comprovata competenza ed esperienza.
2. Al proprio interno la Commissione Artistica affiderà ad uno dei cinque componenti l'incarico di coordinatore. I membri della Commissione Artistica durano in carica tre

anni. L'incarico di Commissario Artistico potrà essere rinnovato, prorogato e anche revocato dal Consiglio Direttivo. L'appartenenza alla Commissione Artistica è incompatibile con altre cariche associative.

3. La Commissione Artistica è organo meramente consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella stesura dei progetti artistici dell'Associazione nel quadro delle finalità indicate dall'art. 4 del presente Statuto e le cui decisioni non costituiscono vincolo per gli altri Organi Sociali. Tali progetti saranno sottoposti dal Presidente al Consiglio Direttivo, per le opportune valutazioni collegiali, nell'ambito della programmazione annuale o pluriennale dell'Associazione.
4. La Commissione Artistica è convocata dal Presidente dell'Associazione con le modalità ed i termini previsti per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.
5. È ammessa la possibilità di svolgere le riunioni della Commissione Artistica in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esercitare il diritto di voto.

**Art. 22 – Organo di Controllo (ove nominato con riferimento agli obblighi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)**

1. L'Organo di Controllo è monocratico e si compone di un unico membro effettivo nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.
2. L'Organo di Controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e del rispetto delle disposizioni relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta di fondi, al divieto di divisione di utili;

- c) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  4. Qualora il membro effettivo dell'Organo di Controllo monocratico sia iscritto al Registro dei Revisori, questi potrà, altresì, svolgere la funzione di organo della revisione legale dei conti nel caso in cui non sia stato a tal fine incaricato altro soggetto.
  5. Le delibere adottate dall'Organo di Controllo dovranno essere riportate nel libro dei verbali appositamente istituito.

**Art. 23 – Organo di Revisione (ove nominato con riferimento agli obblighi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)**

1. L'Organo di Revisione legale è monocratico e si compone di un unico membro effettivo nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci scegliendolo tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.
2. Il revisore legale controlla i conti secondo prassi definite e verifica che siano corrette le procedure amministrative, le registrazioni contabili e il bilancio. Le delibere adottate dall'Organo di Revisione legale dovranno essere riportate nel libro dei verbali appositamente istituito.

**Art. 24 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni (mobili, mobili registrati e immobili) di cui è proprietaria ed intestataria per: acquisto, eredità, lascito, donazione, erogazioni liberali sia pubbliche che private e da tutti gli altri beni di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.
2. Detti beni saranno elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci. L'inventario dei beni, inoltre, deve essere presentato annualmente al Collegio dei Revisori.
3. L'Associazione ha:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017;
- b) l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 25 – Entrate dell'Associazione**

- 1. Le entrate di ARS Cori sono costituite da:
  - a) quote associative ordinarie annue;
  - b) eventuali contributi straordinari versati dai Soci;
  - c) ricavi dall'organizzazione di concerti ed eventi svolti senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente;
  - d) contributi ordinari, straordinari, sovvenzioni di Enti pubblici e privati;
  - e) entrate commerciali provenienti da sponsorizzazioni, cessione di prodotti editoriali quali libri, riviste e supporti multimediali;
  - f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.

#### **Art. 26 – Quote associative ordinarie annue**

- 1. L'importo delle quote associative ordinarie annue è stabilito dal Consiglio Direttivo e sottoposto al voto dell'Assemblea dei Soci riunita in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
- 2. Le quote associative ordinarie annuali devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la possibilità, eccezionalmente, di versare la quota associativa ordinaria in occasione della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, prima del suo inizio.
- 3. Allo scopo di realizzare le finalità previste dall'art. 3 e perseguire gli obiettivi indicati nell'art. 4 del presente Statuto, in deroga a quanto sancito nel comma 1 di questo articolo, fermi restando i diritti ed i doveri in capo ai Soci, si dà l'opportunità di essere ammessi all'ARS Cori versando una quota associativa pari al 50% di quella determinata a:
  - a) formazioni corali scolastiche di ogni ordine e grado;

- b) formazioni corali parrocchiali non costituite in associazione che svolgano esclusivamente attività di animazione liturgica;
  - c) formazioni corali iscritte per la prima volta; tale agevolazione è valida solo per il primo anno di iscrizione.
4. I Soci che al loro interno abbiano più gruppi corali, ma che risultino espressione di unica entità con unico Rappresentante Legale, unico Consiglio Direttivo e unico Direttore Artistico potranno iscrivere all'ARS Cori tutte le formazioni successive facenti capo ad essi usufruendo dello sconto del 50% per il secondo coro iscritto e del 75% per il terzo coro iscritto; per ogni coro successivo al terzo, l'adesione all'Associazione viene concessa gratuitamente.

#### **Art. 27 – Bilancio di esercizio**

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e coincidono con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il Presidente, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, redige il Bilancio Consuntivo, lo porta all'approvazione del Consiglio Direttivo e convoca il Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica finale, ovvero, invia all'Organo di Revisione, ove nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
3. Il progetto di Bilancio Consuntivo, così come redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo, accompagnato dal parere del Collegio dei Revisori ovvero dell'Organo di Revisione, ove nominato, va depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea ordinaria convocata, entro e non oltre, 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la sua approvazione.
4. Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 28 – Libri Sociali e Registri**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il libro dell'Organo di Controllo (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n°117/2017);
  - e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni, non vincolanti, della Consulta dei Delegati Provinciali, tenuto dal Consiglio Direttivo;
  - f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni, non vincolanti, della Commissione Artistica, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - g) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata all'Organo competente e da questo autorizzata ed evasa entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, da comunicarsi per iscritto, il Socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

#### **Art. 29 – Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione**

- 1. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il quorum previsto dall'art. 13 del presente Statuto.
- 2. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il quorum previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

#### **Art. 30 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio**

- 1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori e decide sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 31 – Clausola compromissoria**

- 1. In caso di controversie, tra l'ARS Cori e i Soci e tra l'ARS Cori e i suoi Organi Sociali, su questioni attinenti all'applicazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni, verrà preliminarmente tentata la conciliazione interna ad opera di tre mediatori

nominati all'occorrenza dalle parti e solo successivamente avanti ad un Organismo di Mediazione presente sul territorio ove ha sede l'Associazione.

2. In caso di fallimento dei tentativi di mediazione, competente in via esclusiva sarà il Foro previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 32 – Regolamenti Interni**

1. Per l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell'ARS Cori, l'Assemblea ordinaria dei Soci potrà approvare e modificare appositi Regolamenti Interni.

### **Art. 33 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, le leggi vigenti in materia di associazionismo e le norme contenute nel Codice del Terzo Settore.